



Giunte e Commissioni

**RESOCONTO SOMMARIO**

Resoconti

Allegati

n. 224  
Supplemento

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di martedì 23 luglio 2019

**INDICE****Commissioni permanenti**7<sup>a</sup> - Istruzione pubblica, beni culturali:*Plenaria* . . . . . *Pag.* 3

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.*

## ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7<sup>a</sup>)

Martedì 23 luglio 2019

**Plenaria**

**95<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**PITTONI**

*Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali Lucia Borgonzoni e Vacca e il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Giuliano.*

*La seduta inizia alle ore 14,55.*

### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE comunica che la senatrice Iori, a nome del Gruppo PD, ha chiesto la pubblicità dei lavori della seduta odierna e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso all'attivazione dell'impianto audiovisivo, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento.

Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata per il prosieguo dei lavori.

### *SULLA RIMESSIONE ALL'ASSEMBLEA DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 1264 E CONNESSI*

Il PRESIDENTE comunica che i senatori Vanna Iori, Simona Flavia Malpezzi, Rampi, Verducci, Cangini, Lanièce e Iannone hanno richiesto la rimessione alla discussione e alla votazione dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 36, comma 3 del Regolamento, dei disegni di legge nn. 1264 e connessi, in materia di insegnamento scolastico dell'educazione civica.

Prende atto la Commissione

IN SEDE REFERENTE

**(1374) Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, recante misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 luglio.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati quattro subemendamenti all'emendamento della relatrice 1.0.100, pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 18 luglio scorso, e che la relatrice ha presentato una riformulazione dell'emendamento 3.101 in un testo 3 su cui è stato presentato un solo subemendamento. È stata inoltre presentata una riformulazione all'emendamento 5.0.2, nonché un ulteriore emendamento della relatrice all'articolo 2 che corregge l'indicazione delle somme utilizzate espungendo l'avverbio «parzialmente», poiché gli importi indicati sono quelli complessivamente stanziati dalla legge di bilancio. Tutti i testi sono pubblicati in allegato.

Comunica inoltre che la senatrice Montevercchi ritira l'emendamento 1.64 a sua prima firma, che la senatrice Donno aggiunge la propria firma agli emendamenti 1.9 (testo 2), 1.100 (testo 2 corretto), 2.1 (testo 2) e 4.0.3 (testo 2), che il senatore Romano aggiunge la propria firma agli emendamenti 1.6 (testo 2) e 1.61 (testo 2), che i senatori Iannone e Bertacco aggiungono la propria firma all'emendamento 1.98 e che il senatore Pillon aggiunge la propria firma all'emendamento 5.0.2 (testo 2).

Dà quindi lettura dei pareri espressi da ultimo dalla Commissione bilancio, dalla Commissione affari costituzionali e dalla Commissione per le politiche europee.

Comunica inoltre che sono improponibili, per estraneità della materia i seguenti emendamenti: 1.0.2, 1.0.4, 1.0.5, 1.0.100 e relativi subemendamenti, 2.1 (testo 2), 2.2, 2.3, 3.13, 3.101 (testo 3) limitatamente al capoverso 4 *bis*, 4.6, 4.0.1, 4.0.5, 5.0.3, 5.0.4, 5.0.5, 5.0.8 e 5.0.9. Il subemendamento 3.101 (testo 3/1) è inammissibile per estraneità della materia rispetto a quella oggetto dell'emendamento cui è riferito.

Prende atto la Commissione.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) ritira gli emendamenti 1.62 e 1.66 (testo 2): giudica peraltro inspiegabile la valutazione negativa espressa dal Ministero dell'economia e delle finanze che è all'origine del parere contrario formulato dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sull'emendamento 1.66 (testo 2), che è stato comunque presentato per la discussione in Assemblea.

La relatrice RUSSO (*M5S*) presenta una riformulazione dell'emendamento 1.1000 (testo 2) in un testo 3, che recepisce la condizione formulata, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio, pubblicata in allegato. Riformula inoltre l'emendamento 3.101 (testo 3), presentando un testo 4, anch'esso pubblicato in allegato, che espunge il capoverso 4-*bis* e modifica conseguentemente il richiamo contenuto nel rimanente comma.

La senatrice GRANATO (*M5S*) presenta una riformulazione dell'emendamento 1.100 (testo 2 corretto) in un testo 3, che recepisce la condizione formulata, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio, pubblicata in allegato.

Il PRESIDENTE avverte che è stata presentata una riformulazione dell'emendamento 1.102 in un testo 2, identico a quello testé presentato dalla senatrice Granato, pubblicata in allegato.

Si passa alla fase dell'esame degli emendamenti, a partire da quelli riferiti all'articolo 1, compresi gli aggiuntivi.

La relatrice RUSSO (*M5S*) esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.6 (testo 2), 1.9 (testo 2), 1.22 (testo 2), 1.48, 1.55 (testo 2), 1.60 (testo 2), 1.61 (testo 2), 1.98 e 1.100 (testo 3). Invita a ritirare i restanti emendamenti, compresi quelli volti a introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1, sui quali altrimenti il parere è contrario.

Il sottosegretario Lucia BORGONZONI chiede una breve sospensione dei lavori.

La senatrice IORI (*PD*) avverte che alle 15,30 è convocata una riunione del Gruppo parlamentare PD, chiedendo che la seduta sia sospesa a quell'ora.

Non essendovi obiezioni, il PRESIDENTE sospende brevemente la seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 15,10 riprende alle ore 15,20.*

Il senatore RAMPI (*PD*) lamenta le difficoltà della maggioranza nell'assicurare continuità ai lavori della Commissione; preannuncia la presentazione di una relazione di minoranza e auspica che la maggioranza si dimostri dialogante nei confronti delle opposizioni che stanno tenendo un atteggiamento costruttivo.

Il senatore ROMEO (*L-SP-PSd'Az*) assicura la volontà di perseguire un rapporto costruttivo, segnalando l'esigenza di concludere l'esame in data odierna e chiedendo quindi di individuare un orario, almeno tenden-

ziale, in cui riprendere l'esame in Commissione dopo l'annunciata sospensione alle ore 15,30, al termine dei lavori dell'Assemblea.

Il senatore CANGINI (*FI-BP*), pur comprendendo le esigenze di ulteriori approfondimenti, sottolinea i rinvii registrati nell'avvio dei lavori nelle sedute odierne; preannuncia che la sua parte politica sarà impegnata in una riunione di Gruppo, al termine dei lavori dell'Assemblea; chiede che di ciò si tenga conto nel concordare l'orario di ripresa dei lavori della Commissione.

Il senatore VERDUCCI (*PD*) interviene nuovamente ribadendo l'atteggiamento non ostruzionistico del suo Gruppo – sul quale peserà anche la valutazione di alcuni emendamenti proposti – e sottolineando che i ritardi sono ascrivibili alla maggioranza e al Governo.

La senatrice GRANATO (*M5S*) si unisce al senatore Romeo nel sottolineare l'esigenza di concludere l'esame del disegno di legge in titolo nella giornata odierna e ricorda la priorità dei lavori parlamentari rispetto agli impegni di natura politica.

Replica criticamente il senatore VERDUCCI (*PD*), ricordando che le riunioni dei Gruppi parlamentari sono considerate di norma ragione di sospensione dei lavori anche dell'Assemblea; ironicamente, si dice sorpreso che il Movimento 5 Stelle si erga a difensore della democrazia rappresentativa.

Segue un dibattito nel quale intervengono la senatrice GRANATO (*M5S*) che ribadisce quanto detto in precedenza, il senatore CANGINI (*FI-BP*), che rifiuta di ricevere lezioni sul rispetto dovuto al Parlamento da parte del Movimento 5 Stelle, il senatore ROMEO (*L-SP-PSd'Az*) che invita a evitare polemiche, la relatrice RUSSO (*M5S*), la senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) che invita a individuare un orario per la ripresa dei lavori e il PRESIDENTE che propone, in conclusione, di sospendere la seduta e riprenderla, indicativamente, un'ora dopo il termine dei lavori dell'Assemblea.

Concorda la Commissione.

*La seduta, sospesa alle ore 15,35 riprende alle ore 20,40.*

Il PRESIDENTE avverte che i rispettivi proponenti hanno presentato testi corretti degli emendamenti 3.0.100 (testo 2), 4.0.3 (testo 2) e 5.0.2 (testo 2), pubblicati in allegato, che propongono modifiche al titolo del decreto legge n. 59 coerenti con il rispettivo contenuto normativo.

Prende atto la Commissione.

La relatrice RUSSO (*M5S*) integra l'espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 1 esprimendo parere favorevole sull'emendamento 1.7.

Il Sottosegretario VACCA si esprime in modo conforme alla relatrice sugli emendamenti all'articolo 1, compresi quelli aggiuntivi; esprime parere favorevole sugli emendamenti della relatrice 1.200, 1.201, 1.202, 1.1000 (testo 3) e 1.100 (testo 3).

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l'emendamento 1.1 è posto ai voti e respinto.

Con distinte votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5.

Gli emendamenti 1.6 (testo 2) e 1.7, posti separatamente ai voti, sono accolti.

È invece respinto l'emendamento 1.8.

Posto ai voti, l'emendamento 1.9 (testo 2) è approvato, restando quindi preclusi gli emendamenti 1.14, 1.19, 1.20, 1.84, e assorbiti gli emendamenti 1.12, limitatamente alle sue lettere *a*) e *b*), 1.17 e 1.85.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 1.10 e 1.11, nonché 1.12, nella parte non assorbita dall'approvazione dell'emendamento 1.9 (testo 2), 1.16, 1.21, 1.23 e 1.24.

L'emendamento 1.22 (testo 2), posto ai voti, è approvato.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 1.25, 1.26 e 1.27, mentre viene approvato l'emendamento 1.200, con seguente assorbimento dell'emendamento 1.29.

Posti separatamente ai voti sono quindi respinti gli emendamenti 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38, 1.39, 1.40, 1.41, 1.42, 1.44 e 1.45.

Gli emendamenti 1.47 e 1.48, sostanzialmente identici, sono posti congiuntamente ai voti e approvati.

Sono invece respinti con distinte votazioni gli emendamenti 1.49, 1.50, 1.51 e 1.52.

L'emendamento 1.201, posto ai voti, è approvato.

Dopo che la Commissione ha respinto l'emendamento 1.53, l'emendamento 1.55 (testo 2) è posto ai voti e approvato.

Dopo che la Commissione ha respinto con separate votazione gli emendamenti 1.58 e 1.59, gli emendamenti 1.60 (testo 2) e 1.61 (testo 2), posti separatamente ai voti, sono approvati.

Con distinte votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 1.63, 1.65, 1.67, 1.68, 1.69, 1.70, 1.71, 1.74, 1.75, 1.76, 1.77, 1.78, 1.79, 1.81 e 1.82.

L'emendamento 1.202 è quindi posto ai voti e approvato.

Sono invece respinti con distinte votazioni gli emendamenti 1.86, 1.87, 1.88, 1.89, 1.90, 1.91, 1.92, 1.94, 1.95, 1.96 e 1.97.

Posto ai voti, l'emendamento 1.1000 (testo 3) è approvato.

L'emendamento 1.98 è momentaneamente accantonato, mentre l'emendamento 1.99 è respinto.

Gli identici emendamenti 1.98, 1.100 (testo 3) e 1.102 (testo 2) sono posti congiuntamente ai voti e approvati; l'emendamento 1.101 è conseguentemente assorbito.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 1.0.1 e 1.0.3.

Si passa all'articolo 2.

La relatrice RUSSO (*M5S*) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati diversi da quelli a propria firma.

Il sottosegretario VACCA si esprime in modo conforme ed esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.100 e 2.101 della relatrice.

Posti separatamente ai voti gli emendamenti 2.100 e 2.101 sono approvati.

Con distinte votazioni sono invece respinti gli emendamenti 2.4 e 2.5.

Si passa all'articolo 3.

La relatrice RUSSO (*M5S*) esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/1374/1/7 nonché sugli identici emendamenti 3.14 e 3.15; invita a ritirare tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 3, compresi gli aggiuntivi, diversi da quelli a propria firma, sui quali altrimenti il parere è contrario.

Il sottosegretario VACCA si esprime in modo conforme ed esprime parere favorevole sugli emendamenti della relatrice riferiti all'articolo 3 compresi gli aggiuntivi. Accoglie quindi l'ordine del giorno G/1374/1/7.



La senatrice MALPEZZI (*PD*) ritira l'emendamento 3.5.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 3.1 e 3.2.

Il senatore VERDUCCI (*PD*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 3.3, che tenta di correggere una stortura introdotta con il provvedimento d'urgenza in titolo, il quale limita alla concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale l'obbligo di riservare spazi a opere cinematografiche o audiovisive di espressione originale italiana e al contempo, dimezza la quota minima che la concessionaria pubblica deve riservare alle opere cinematografiche.

Posto ai voti, l'emendamento 3.3 è respinto, come anche – con successiva votazione – l'emendamento 3.4, mentre con distinte votazioni sono approvati gli emendamenti 3.102, 3.103, 3.104, 3.105, 3.106 e 3.107.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 3.6 e 3.7.

Dopo che, con distinte votazioni, sono stati approvati gli emendamenti 3.108 e 3.109, sono respinti i subemendamenti 3.100/1 e 3.100/2, mentre è approvato l'emendamento 3.100, restando precluso l'emendamento 3.8.

Il senatore VERDUCCI (*PD*) chiede le ragioni della preclusione, segnalando che l'emendamento 3.8 ha lo scopo di scorporare i contributi a fondazioni ed enti dai contributi selettivi per opere cinematografiche e audiovisive, che costituiscono uno strumento fondamentale per sostenere le produzioni indipendenti. Segnala un errore nella relazione tecnica relativa all'emendamento in questione, che invita a sostenere, giudicandolo di particolare importanza politica.

Sulla preclusione risponde il PRESIDENTE.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 3.9 e 3.11 nonché, previa dichiarazione di voto favorevole del senatore VERDUCCI (*PD*) a nome del proprio Gruppo, l'emendamento 3.12.

Gli identici emendamenti 3.14 e 3.15 sono quindi posti congiuntamente ai voti e approvati; è approvato poi l'emendamento 3.101 (testo 4).

Il senatore RAMPI (*PD*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 3.0.1, giudicando come minimo ingenerosa la valutazione che la Commissione bilancio ha fatto esprimendo parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La senatrice MALPEZZI (*PD*) interviene incidentalmente suggerendo una possibile riformulazione che, espungendo la parte onerosa della pro-

posta, potrebbe superare le ragioni di contrarietà espresse dalla Commissione bilancio.

La relatrice RUSSO (*M5S*) sottolinea come un'eventuale riformulazione dell'emendamento dovrebbe comunque essere nuovamente sottoposta per il parere alla Commissione bilancio. Pertanto inviata a evitare tale scelta, riservandosi di svolgere un approfondimento in vista della discussione in Assemblea.

L'emendamento 3.0.1 è quindi posto ai voti e respinto; con successive votazioni sono quindi respinti anche gli emendamenti 3.0.2, 3.0.3, nonché i subemendamenti 3.0.100/1 (testo corretto) e 3.0.100/2 (testo corretto) da intendersi riferiti ora all'emendamento 3.0.100 (testo 2 corretto).

L'emendamento 3.0.100 (testo 2 corretto), posto ai voti, è approvato.

Si passa all'articolo 4.

La relatrice RUSSO (*M5S*) esprime parere favorevole sull'emendamento 4.0.3 (testo 2 corretto) mentre invita a ritirare i restanti emendamenti riferiti all'articolo 4, compresi gli aggiuntivi, sui quali altrimenti il parere è contrario.

Il sottosegretario VACCA si esprime in modo conforme.

Il senatore RAMPI (*PD*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 4.1.

Con distinte votazione sono respinti gli emendamenti 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5.

Il senatore RAMPI (*PD*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 4.8; la compresenza di emendamenti identici sottoscritti da diversi Gruppi di opposizione, che riprendono peraltro il contenuto di un emendamento proposto dal Gruppo Lega nel corso dell'esame di un altro provvedimento alla Camera dei deputati, testimoniano la bontà della proposta di modifica, volta a superare un problema evidentemente sussistente; ribadisce comunque la volontà di contrastare il fenomeno del bagarinaggio e del *secondary ticketing*.

Il senatore CANGINI (*FI-BP*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 4.7, identico al 4.8, sottolineando come con la legge di bilancio si sia approvata una norma evidentemente errata – come, a suo giudizio, ha riconosciuto lo stesso ministro Bonisoli nel corso della sua audizione del 9 luglio scorso – per affrontare un problema indubbiamente serio, quello del bagarinaggio, che danneggia sia gli esercenti che gli utenti.

Il senatore ROMEO (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea come la sua forza politica sia sensibile alla questione, come dimostra la presentazione in altra sede dell'emendamento a prima firma dell'onorevole Centemero, richiamato dal senatore Rampi. Concorda tuttavia con la valutazione del ministro Bonisoli, che ritiene preferibile non sospendere l'applicazione della recente norma che ha imposto l'obbligo del biglietto nominale – non fosse altro per rispetto a coloro che si sono prontamente adeguati a tale normativa – e monitorarne la fase di prima attuazione, al fine di reconsiderarla tra qualche mese. Conclude auspicando che le proposte emendative in questione possano essere trasformate in un ordine del giorno durante la discussione in Assemblea.

Il senatore LANIECE (*Aut (SVP-PATT, UV)*) si unisce all'intervento del senatore Rampi e aggiunge la propria firma all'emendamento 4.8.

La senatrice GRANATO (*M5S*) interviene incidentalmente manifestando favore all'eventuale ordine del giorno prefigurato dal senatore Romeo.

Interviene quindi la senatrice MALPEZZI (*PD*) che dichiara di non comprendere l'intervento del senatore Romeo; quanto a quello della senatrice Granato, la invita ad essere coerente e a votare a favore degli emendamenti in discussione.

Segue un breve dibattito nel quale intervengono la relatrice RUSSO (*M5S*), le senatrici MALPEZZI (*PD*), MONTEVECCHI (*M5S*) e DE LUCIA (*M5S*), nonché il senatore CANGINI (*FI-BP*), che osserva come l'ordine del giorno prefigurato sia un palliativo e sottolinea l'incoerenza di chi critica una norma che poi chiede di congelare per sei mesi, il senatore RAMPI (*PD*), e le senatrici GRANATO (*M5S*), MALPEZZI (*PD*) e DE LUCIA (*M5S*).

Gli identici emendamenti 4.7, 4.8 e 4.9 sono quindi posti congiuntamente ai voti e respinti.

Dopo che è stato respinto anche l'emendamento 4.0.2, l'emendamento 4.0.3 (testo 2 corretto) è posto ai voti e approvato.

L'emendamento 4.0.4 è respinto.

Si passa all'articolo 5.

La senatrice RUSSO (*M5S*) esprime parere favorevole sull'emendamento 5.0.2 (testo 2 corretto), mentre invita a ritirare i restanti emendamenti riferiti all'articolo 5, compresi gli aggiuntivi, sui quali altrimenti il parere è contrario.

Il sottosegretario VACCA si esprime in modo conforme.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 5.1, 5.2, gli identici 5.3 e 5.4, 5.5 e 5.6.

L'emendamento 5.0.2 (testo 2 corretto), posto ai voti è approvato, mentre con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 5.0.6 e 5.0.7.

Non essendovi richieste di intervento, la Commissione conferisce quindi mandato alla relatrice a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame, con le modifiche accolte nel corso dell'esame, a richiedere l'autorizzazione allo svolgimento della relazione orale e ad effettuare gli interventi di coordinamento e correzione formale che dovessero risultare necessari.

Il senatore RAMPI (PD) annuncia la presentazione di una relazione di minoranza all'Assemblea.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 21,55.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE**  
**N. 1374**  
**(al testo del decreto-legge)**

**Art. 1.**

**1.1000 (testo 3)**

LA RELATRICE

*Al comma 2, capoverso «2-septies» inserire, in fine, il seguente periodo: «Sono fatte salve le procedure selettive, riferite a personale tecnico, artistico e amministrativo delle fondazioni lirico sinfoniche, in corso alla data di entrata in vigore del presente comma».*

---

**1.100 (testo 3)**

GRANATO, VANIN, FLORIDIA

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Il comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, si interpreta nel senso che i limiti all'erogazione dei trattamenti economici aggiuntivi, riconosciuti solo in caso di pareggio di bilancio, trovano applicazione esclusivamente con riferimento ai contratti integrativi aziendali sottoscritti decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del richiamato decreto e fino alla stipulazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro».

---

**1.102 (testo 2)**

FERRO, MOLES, GIRO

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Il comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, si interpreta nel senso che i limiti all'erogazione dei trattamenti economici aggiuntivi, riconosciuti solo in caso di pareggio di bilancio, trovano appli-

cazione esclusivamente con riferimento ai contratti integrativi aziendali sottoscritti decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del richiamato decreto e fino alla stipulazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro».

---

### **1.0.100/1**

NANNICINI, PATRIARCA, LAUS, PARENTE, RAMPI, IORI, MALPEZZI, VERDUCCI

*All'emendamento 1.0.100, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire l'articolo 1-bis con il seguente:*

«Art. 1-bis. – (Modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di collaborazioni organizzate dal committente attraverso strumenti o procedure informatizzate) – 1. All'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente. In mancanza di accordi collettivi di cui al comma 2, lettera a), la disposizione di cui al periodo precedente si applica anche nei casi in cui le modalità di esecuzione sono organizzate dal committente attraverso strumenti o procedure informatizzate."»;

b) *sostituire l'articolo 1-ter con il seguente:*

«Art. 1-ter. – (Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza del lavoro) – 1. All'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il presente decreto legislativo si applica a tutte le lavoratrici e lavoratori subordinati, autonomi ed etero organizzati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonché ai soggetti a essi equiparati, fermo restando quanto previsto dai commi successivi del presente articolo.";

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Nei confronti dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 409, primo comma, numero 3) del codice di procedura civile, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ove la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente o negli ambiti territoriali di effettuazione della prestazione, individuati o individuabili anche attraverso strumenti o procedure informatizzate.";

c) *sopprimere l'articolo 1-quater».*

---

**1.0.100/2**

CANGINI, MOLES, ALDERISI

*All'emendamento 1.0.100, al capoverso «1-bis», comma 1, sopprimere la lettera a).*

---

**1.0.100/3**

ROMEO, PATUANELLI

*All'emendamento 1.0.100 apportare le seguenti modifiche:*

1. *al capoverso 1-bis, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) all'articolo 2, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori delle piattaforme digitali.";

2. *al capoverso 1-bis, comma 1, lettera c), art. 47-bis, comma 3, sostituire le parole: «non possono essere retribuiti in base alle consegne effettuate» con le seguenti: «possono essere retribuiti in base alle consegne effettuate purché in misura non prevalente» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La retribuzione base oraria è riconosciuta a condizione che, per ciascuna ora lavorativa, il lavoratore accetti almeno una chiamata»;*

3. *al capoverso 1-bis, comma 1, lettera c), art. 47-ter, aggiungere, dopo il comma 3, il seguente:*

«4. Le misure di cui agli articoli 47-bis e 47-ter entrano in vigore dopo 180 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59.».

---

**1.0.100/4**

CANGINI, MOLES, ALDERISI, GIRO

*All'emendamento 1.0.100, al capoverso «1-bis», comma 1, lettera a), capoverso 1, sostituire le parole: «sono organizzate dal committente» con le seguenti: «risultano organizzate esclusivamente dal committente».*

---

**Art. 2.****2.101**

LA RELATRICE

*All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:*

*al comma 1, sostituire le parole: «allo scopo parzialmente utilizzando» con le seguenti: «allo scopo utilizzando»;*

*al comma 2, sostituire le parole: «allo scopo parzialmente utilizzando» con le seguenti: «allo scopo utilizzando».*

---

**Art. 3.****3.101/1 (testo 3)**

RAMPI, IORI, MALPEZZI, VERDUCCI

*All'emendamento 3.101 (testo 3), dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:*

*«4-quater. All'articolo 2 della legge 20 novembre 2017, n. 167, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*"2-bis. Per le violazioni di cui al presente articolo in materia di diritto d'autore e dei diritti connessi, i soggetti che non ottemperano agli ordini e alle diffide dell'Autorità, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila mila a euro centomila. Nei casi di particolare gravità e di reiterazione, la sanzione è incrementata del doppio. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma sono irrogate dall'Autorità adottate le decisioni definitive dell'Autorità."».*

---

**3.101 (testo 4)**

LA RELATRICE

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*«4-bis. Al comma 2 dell'articolo 85-bis del Testo Unico delle leggi di pubblica Sicurezza, di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "L'installazione di sistemi di videosorveglianza all'interno della sala destinata al pubblico spettacolo da parte dei soggetti di cui al periodo precedente deve essere autorizzata dal Garante per la protezione dei dati personali, nel rispetto della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al Regola-*



mento (CE) 27/04/2016, n. 2016/679/UE, anche con provvedimento di carattere generale ai sensi dell'articolo 2-*quinquiesdecies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. In ogni caso, tale autorizzazione può essere concessa esclusivamente al fine di individuare chi abusivamente registra in locali di pubblico spettacolo, in tutto o in parte, un'opera cinematografica o audiovisiva, con le modalità di cui al comma 1, dandone avviso e comunicazione adeguata agli utenti. I dati acquisiti per effetto della citata autorizzazione sono criptati e conservati per un periodo massimo di 30 giorni, decorrenti dalla data della registrazione, con modalità atte a garantirne la sicurezza e la protezione da accessi abusivi. Decorso il termine di cui al precedente periodo i dati devono essere distrutti. L'accesso alle registrazioni dei sistemi di cui al presente comma è vietato, salva la loro acquisizione, su iniziativa della polizia giudiziaria o del pubblico ministero."».

---

### 3.101 (testo 3)

LA RELATRICE

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

«4-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo la lettera *h*), è aggiunta la seguente:

"*h-bis*) abusivamente registra in locali di pubblico spettacolo, in tutto o in parte, un'opera cinematografica o audiovisiva, per il tramite delle modalità di cui al primo comma dell'articolo 85-bis del Testo Unico delle leggi di pubblica Sicurezza, di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.".

4-*ter*. Al comma 2 dell'articolo 85-bis del Testo Unico delle leggi di pubblica Sicurezza, di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "L'installazione di sistemi di videosorveglianza all'interno della sala destinata al pubblico spettacolo da parte dei soggetti di cui al periodo precedente deve essere autorizzata dal Garante per la protezione dei dati personali, nel rispetto della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento (CE) 27/04/2016, n. 2016/679/UE, anche con provvedimento di carattere generale ai sensi dell'articolo 2-*quinquiesdecies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. In ogni caso, tale autorizzazione può essere concessa esclusivamente per le finalità di cui all'articolo 171-*ter*, comma 1, lettera *h-bis*), della legge 22 aprile 1941, n. 633, dandone avviso e comunicazione adeguata agli utenti. I dati acquisiti per effetto della citata autorizzazione sono criptati e conservati per un periodo massimo di 30 giorni, decorrenti dalla data della registrazione, con modalità atte a garantirne la sicurezza e la protezione da accessi abusivi. Decorso il termine di cui al precedente periodo i dati devono essere distrutti. L'accesso alle registra-

zioni dei sistemi di cui al presente comma è vietato, salva la loro acquisizione, su iniziativa della polizia giudiziaria o del pubblico ministero."».

### **3.0.100 (testo 2 corretto)**

LA RELATRICE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

*(Modifiche all'articolo 57-bis del decreto-legge  
24 aprile 2017, n. 50)*

1. All'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modifiche:

*0a)* al comma 1 le parole: "a decorrere dall'anno" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno";

*a)* dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. A decorrere dall'anno 2019, il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura unica del 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati, nel limite massimo di spesa stabilito ai sensi del comma 3, e in ogni caso nei limiti dei regolamenti (UE) indicati al comma 1. Ai fini della concessione del credito d'imposta si applica il Regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 maggio 2018, n. 90. Per l'anno 2019, le comunicazioni per l'accesso al credito d'imposta di cui all'articolo 5, comma 1, del citato Regolamento, sono presentate dal 1° al 31 ottobre.".

*b)* al comma 3, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "Per gli anni successivi al 2018, alla copertura degli oneri per la concessione del credito d'imposta di cui al presente articolo, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nel limite complessivo, che costituisce tetto di spesa, determinato annualmente con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 4, della citata legge n. 198 del 2016, da emanare entro il termine di scadenza previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 maggio 2018, n. 90, per l'invio delle comunicazioni per l'accesso al credito"».

*Conseguentemente, al titolo del decreto-legge, dopo le parole: «per i beni e le attività culturali» inserire le seguenti: «, di credito di imposta per investimenti pubblicitari nei settori editoriale, televisivo e radiofonico».*

---

**Art. 4.**

**4.0.3 (testo 2 corretto)**

PATUANELLI, VANIN, FLORIDIA, TRENTACOSTE, ROMANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Modifiche all'articolo 4 del decreto legge  
30 dicembre 2016, n. 244).*

1. All'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 2, le parole: "al 31 dicembre 2018?", sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2019";

al comma 2-bis, le parole: "al 31 dicembre 2018?", sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2019?".

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

*Conseguentemente, al titolo del decreto-legge, dopo le parole: «per i beni e le attività culturali» inserire le seguenti: ", di normativa anticendio negli edifici scolastici».*

---

**Art. 5.****5.0.2 (testo 2 corretto)**

RUFÀ, BARBARO, BRIZIARELLI, TESEI, LUCIDI, PILLON

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 5-bis.***(Misure urgenti a favore degli Istituti superiori nazionali musicali non statali e delle accademie non statali di belle arti finanziati da enti locali)*

All'articolo 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modifiche:

le parole: "di 10 milioni di euro per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "di 14 milioni di euro per l'anno 2019";

dopo le parole: "in favore delle istituzioni," sono inserite le seguenti: "ad eccezione degli enti locali per i quali sia stato dichiarato il dissesto finanziario in data successiva alla data di entrata in vigore della presente legge ed entro il 31 marzo 2018. In tal caso, le situazioni debitorie pregresse di cui al precedente periodo sono poste a carico dello Stato, entro il limite massimo di spesa di euro 4 milioni per l'anno 2019, da attribuirsi all'istituzione interessata previa richiesta e verifica da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca della consistenza del disavanzo d'amministrazione dell'istituzione al 31 dicembre 2018, risultante dal rendiconto approvato, nonché da eventuali obbligazioni contratte dall'istituzione o dall'ente locale per conto dell'istituzione e da ulteriori debiti, derivanti da avvisi di accertamento o cartelle esattoriali ritualmente notificate, entro 31 luglio 2019. Le eventuali situazioni debitorie dell'istituzione eccedenti il predetto importo, di cui non possono farsi carico gli enti locali dissestati in data successiva alla data di entrata in vigore della presente legge ed entro il 31 marzo 2018, ovvero relative a situazioni di dissesto finanziario dichiarate precedentemente o successivamente a tale periodo temporale, sono inserite nella massa passiva accertata dall'organo straordinario di liquidazione, anche in deroga ai termini prescritti per la formazione della stessa. Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, per l'anno 2019 le risorse di cui all'articolo 22-bis, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, possono essere assegnate anche prima del perfezionamento della domanda di statizzazione, previo impegno da parte delle istituzioni, assunto all'atto della domanda, a corredare la stessa della documentazione richiesta nei termini indicati dall'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 22 febbraio 2019, n. 121"».

*Conseguentemente:*

*all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le parole: «8,26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 per essere destinati alle assunzioni di personale» sono sostituite dalle seguenti: «8,26 milioni di euro per l'anno 2018 e 4,26 milioni di euro per l'anno 2019»;*

*al titolo del decreto-legge aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonchè misure a favore degli Istituti superiori musicali e delle accademie delle belle arti non statali».*

---

### **5.0.2 (testo 2)**

RUFA, BARBARO, BRIZIARELLI, TESEI, LUCIDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 5-bis.**

*(Misure urgenti a favore degli Istituti superiori nazionali musicali non statali e delle accademie non statali di belle arti finanziati da enti locali)*

All'articolo 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modifiche:

le parole: "di 10 milioni di euro per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "di 14 milioni di euro per l'anno 2019";

dopo le parole: "in favore delle istituzioni," sono inserite le seguenti: "ad eccezione degli enti locali per i quali sia stato dichiarato il dissesto finanziario in data successiva alla data di entrata in vigore della presente legge ed entro il 31 marzo 2018. In tal caso, le situazioni debitorie pregresse di cui al precedente periodo sono poste a carico dello Stato, entro il limite massimo di spesa di euro 4 milioni per l'anno 2019, da attribuirsi all'istituzione interessata previa richiesta e verifica da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca della consistenza del disavanzo d'amministrazione dell'istituzione al 31 dicembre 2018, risultante dal rendiconto approvato, nonché da eventuali obbligazioni contratte dall'istituzione o dall'ente locale per conto dell'istituzione e da ulteriori debiti, derivanti da avvisi di accertamento o cartelle esattoriali ritualmente notificate, entro 31 luglio 2019. Le eventuali situazioni debitorie dell'istituzione eccedenti il predetto importo, di cui non possono farsi carico gli enti locali dissestati in data successiva alla data di entrata in vigore della presente legge ed entro il 31 marzo 2018, ovvero relative a situazioni di dissesto finanziario dichiarate precedentemente o successivamente a tale periodo temporale, sono inserite nella massa passiva accertata dall'organo

straordinario di liquidazione, anche in deroga ai termini prescritti per la formazione della stessa. Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, per l'anno 2019 le risorse di cui all'articolo 22-bis, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, possono essere assegnate anche prima del perfezionamento della domanda di statizzazione, previo impegno da parte delle istituzioni, assunto all'atto della domanda, a corredare la stessa della documentazione richiesta nei termini indicati dall'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 22 febbraio 2019, n. 121"».

*Conseguentemente, all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le parole: «8,26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 per essere destinati alle assunzioni di personale» sono sostituite dalle seguenti: «8,26 milioni di euro per l'anno 2018 e 4,26 milioni di euro per l'anno 2019».*

---



